Nuove sanzioni penali non applicabili al contratto d'opera

Lavoro

La norma fa riferimento agli appalti e non appare estensibile per analogia

Francesco Natalini

a tematica del contratto di appalto con tutte le sue insidie, è tornata alla ribalta da qualche mese a questa parte, perlomeno da quando, con l'entrata in vigore del Dl 19/2024, si è sancito il ritorno alla sanzione penale in caso di appalto illecito e si so no inasprite anche le sanzioni (già penali) in caso di fraudolenza. Ma proprio a causa di questa maggiore gravosità dal punto di vista sanzionatorio (anche se poi in caso di rego-larizzazione e di adesione agli strumenti deflattivi la ripenalizzazione determina, paradossalmente, un importo minore rispetto al regime precedente, quando l'illecito era punito con sanzione amministrativa), è più che mai opportuno capire quando effettivamente si è in pre-senzadi una fattispecie contrattuale definibile "appalto" e quando invece il contratto è di altra natura.

Per comprendere meglio il con-cetto bisogna partire dai principi ge-nerali e tenere conto del fatto che il diritto del lavoro si basa sulla prestazione sostanziale, a nulla (o quasi nulla) rilevando il cosiddetto nomen iuris, cioè la denominazione forma-le che le parti hanno dato al contratto stesso. Ciò significa che, per ac-certare se si è in presenza effettivamente di un contratto di appalto, bi-sogna verificare che vi siano gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata all'articolo 1655 del Co-dice civile, tra cui risulta fondamenuice tvie, tracui risulta fontamenta la l'Organizzazione dei mezzi ne-cessari a cura dell'appaltatore, e con gestione a proprio rischio, finalizza-ta alla realizzazione di un'operao al-

la fornitura di un servizio. Ma, ancorché il concetto di orga-nizzazione sembra associarsi a quello di un'impresa per così dire "strut-turata", va invece rilevato che vengo-no spesso inquadrate come rese all'interno di un contratto di appalto (in un'accezione onnicomprensiva) anche talune prestazioni fornite da soggetti (per esempio gli artigiani) che svolgono la loro attività con un apporto prevalentemente, se non esclusivamente, personale: quante volte, nel linguaggio comune, si è infatti sentito dire che la realizzazione di un'opera o la fornitura di un servi-

in realtà, se siaderisce a una ritigiano? In realtà, se siaderisce a una inter-pretazione fornita da tempo dalla giurisprudenza di Cassazione (sentenze 7307/2001 e 12519/2010), con-fermata anche dalla una recente pro-nuncia 3682/2024, tale definizione non appare giuridicamente corretta. In queste sentenze la Corte sostiene infatti che, per essere in presenza di un contratto di appalto o subappalto, è necessario che il soggetto esecutore della prestazione sia un'impresa me-dia o medio/grande e che quindi, simmetricamente, tale condizione non può sussistere in presenza di un piccolo imprenditore, qual è per defi-nizione l'imprenditore artigiano (soprattutto se non si avvale nemmeno di lavoratori dipendenti), nel qual ca-so la fattispecie andrebbe inquadrata nel contratto d'opera (articolo 2222 del Codice civile) che ha come oggetto la realizzazione di un opera o un servizio, al pari dell'appalto, ma è re-sa, in modo prevalente, da un lavora-tore autonomo non organizzato in

forma di impresa. Vale a dire che la distinzione tra i due contratti si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere o i servizi, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la pic-cola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle inizia-tive d'impresa facendo a meno del-l'attività esecutiva dell'imprenditore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'articolo 2083 del Codice civile. Questa distinzione tra contratto

di appalto e contratto d'opera, certa mente non sempre agevole da indi-viduare, non è di poco conto in una strategia difensiva e nella valutazio-ne di quale debba essere il regime sanzionatorio applicabile, atteso che se la fattispecie non può essere giuridicamente considerata quale contratto d'appalto, bensì quale contratto d'opera, in caso di utilizzo illecito di quest'ultimo si potranno avere parimenti conseguenze in ca-po al committente sul piano sanzionatorio, oltre che contributivo, deri-vanti ad esempio dalla riqualificazione del rapporto da (pseudo) arti-giano a lavoro subordinato, ma non potranno essere applicate le sanzio-ni previste dall'articolo 18 del DIgs 276/2003 (come riformate dal DI 19/2024), a maggior ragione per il fatto che, tornando a essere di natu-ra penale, non si può che applicare in modo rigoroso il "principio di legali-



Le due forme contrattuali si differenziano per le dimensioni dell'impresa a cui si affidano i lavori

tà", a cui fa da corollario il divieto di applicazione analogica. Come dire, che se non ci sono sanzioni espressamente previste dalla legge per il contratto d'opera illecito, non si possono prendere a prestito quelle previste per l'appalto, configuran-dosi una condizione di sostanziale impunità nel momento in cui fosse

impunita nel momento in cui rosse accertata la mancanza di genuinità. Da ultimo, va rilevato che lo stes-so discorso, cioè di possibile inap-plicabilità della legge a quei con-tratti giuridicamente non definibili tratti giuridicamente non definibili quali appalto potrebbe essere este-so anche nei confronti del precetto contenuto nel novellato comma 1-bis dell'articolo 29 del Digs 276/2003, peraltro modificato dalla legge di conversione del Di 19/2024, per intenderci quello che impone (testualmente, solo in caso di ap-palto o di subappalto) «un tratta-mento economico e normativo complessivamente non inferiore a complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipula-to dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresencomparativamente più rappresen-tative sul piano nazionale, applica-to nel settore e per la zona stretta-mente connessi con l'attività ogget-to dell'appalto e del subappalto».

BONUS OVER 35

Chiarimenti per residenza Zes e apprendisti

L'esonero contributivo per chi Lesoniero contributivo per das assume disoccupati over 35 introdotto dal D160/2024 non precisa se i lavoratori devono risiedere nella Zona economica speciale. La risposta è contenuta nella relazione tecnica al DI. Si attende invece la legge di conversione per capire se l'attuale inclusione di apprendi-sti e domestici sarà confermata. —Giuseppe Maccarone —Matteo Prioschi



ONLINE
Il testo integrale
dell'articolo
ntpluslavoro.
ilsole24ore.com